

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-233 del 16/02/2016
Oggetto	D.Lgs. 152/06 - MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DITTA LINCAR SRL REGGIOLO
Proposta	n. PDET-AMB-2016-236 del 15/02/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di REGGIO NELL'EMILIA
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno sedici FEBBRAIO 2016 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di REGGIO NELL'EMILIA, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.2440/2016

MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL' AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA AI SENSI DEL D.LGS. DEL 3 APRILE 2006 n.152 - DITTA "**LINCAR Srl**" – **Reggiolo**.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera prot.n.58229/151/2010 del 21/10/2010 rilasciata dalla Provincia di Reggio Emilia alla Ditta "**LINCAR Spa**" riguardante l'attività di **costruzione caldaie e cucine** svolta in Comune di **Reggiolo – Via E. Fermi n.5 – Z.I. Rame** - Provincia di Reggio Emilia;

Vista la comunicazione presentata dalla ditta "**LINCAR Srl**", acquisita agli atti della Provincia in data 23/09/2015 e integrata successivamente con lettera acquisita in data 2/10/2015, con la quale la stessa chiede le seguenti modifiche non sostanziali:

- convogliamento del condotto di aspirazione dell'emissione E9 a servizio di una saldatrice a TIG con funzionamento saltuario al condotto di emissione E5 (puntatrice pensile) senza apportarvi alcuna variazione quali-quantitativa;
- eliminazione dell'emissione E8 (collaudo grandi impianti);
- conferimento del ramo d'azienda alla Ditta "**LINCAR Srl**" divenuta proprietaria degli impianti soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera a far data dal 30/05/2014 come da atto notarile rep.n.129757, racc.n.23684 del 30/05/2014 redatto da Notaio Dott. Gianluigi Martini;

Vista la successiva comunicazione della ditta "**LINCAR Srl**" acquisita agli atti della Provincia in data 24/12/2015 con la quale la stessa comunica che l'emissione E6 relativa al collaudo stufe/fornelli a gas verrà spostata in altra zona dello stabilimento senza apportarvi alcuna variazione quali-quantitativa;

Considerato che i suddetti interventi si configurano come **modifica non sostanziale** ai sensi dell'art.269 comma 8) del D.Lgs.n.152 del 3 Aprile 2006;

determina

di autorizzare ai sensi del D.Lgs. n.152 del 3 Aprile 2006 e fatti salvi i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni previste dalle altre normative vigenti, la Ditta "**LINCAR Srl**" ad effettuare le modifiche non sostanziali richieste e a svolgere l'attività di **costruzione caldaie e cucine** nello stabilimento ubicato nel Comune di **Reggiolo – Via E. Fermi n.5 – Z.I. Rame** - Provincia di Reggio Emilia, ed autorizza le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	CAPPA PER PROVA PRODOTTI A GAS	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E2	COLLAUDO PRODOTTI A LEGNA (A NORME)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E3-E4	COLLAUDO PRODOTTI A LEGNA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E5	PUNTATRICE PENSILE E SALDATRICE A TIG	6000	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale Particellare	< 10	
E6	COLLAUDO STUFE/FORNELLI A GAS	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E7	TAGLIO LASER	2400	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare	< 10	

- 1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate e del materiale particellare devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.
- 2) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per l'emissione n.5 - 7.
- 3) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.
- 4) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato.
- 5) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.
- 6) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.
- 7) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che

utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

8) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

In caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;
2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
- b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

La presente autorizzazione ha validità fino al **16/06/2023**. La domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno **1 anno** prima della scadenza.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.